

**CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA
A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI**

ESERCIZIO 2009

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE

Gentili colleghe e colleghi delegati,

la presente relazione sull'andamento della gestione correda il bilancio d'esercizio 2009 come previsto dall'articolo 2428 del codice civile.

Il bilancio d'esercizio che, per il quinto anno consecutivo, viene redatto secondo le norme del nuovo regolamento di amministrazione, chiude con un utile di 2,9 milioni di euro.

Con riferimento alle due sezioni previdenziali che, a termini di Statuto e di Regolamento, godono di autonomia contabile e finanziaria, il risultato complessivo conseguito è così attribuibile:

- Una perdita di 3,5 milioni di euro della Sezione A del Fondo per la previdenza, essenzialmente dovuta al perdurare della crisi economica, che ha inciso negativamente sulla crescita dei volumi d'affari, sui quali viene determinato il contributo integrativo che alimenta la Sezione e alla contenuta redditività del patrimonio immobiliare, la cui operazione di valorizzazione, per le ragioni dette più avanti, non è ancora iniziata;
- un utile di 6,4 milioni di euro della Sezione B del Fondo per la previdenza, principalmente dovuto ai buoni rendimenti conseguiti dalla Sicav e a una sopravvenienza attiva dettagliata in nota integrativa.

Il risultato complessivamente conseguito, può essere considerato accettabile, in quanto il 2009 ha visto continuare la gravissima crisi economica e finanziaria iniziata a metà 2008 e una ripresa molto debole dei mercati finanziari. Il risultato deve essere valutato anche alla luce della circostanza che la Cassa, alla stregua delle Casse privatizzate ex D. Lgs n. 103/1996, ha scelto di accantonare sia l'intero gettito del contributo soggettivo - destinato alla creazione dei montanti individuali - per € 114,030 milioni sia la rivalutazione degli stessi montanti con l'indice della media mobile quinquennale del Pil nominale, 14,257 milioni di euro.

Va inoltre ricordato che anche il gettito del contributo soggettivo supplementare, che alimenta il Fondo per le prestazioni di solidarietà e di assistenza, al netto degli utilizzi dell'anno, è completamente accantonato.

La tabella che segue mette chiaramente in evidenza gli effetti sul risultato d'esercizio conseguenti all'applicazione di tali scelte.

Anno	Risultato d'esercizio	Contributo soggettivo accantonato	Rivalutazione dei montanti accantonati	Risultato d'esercizio al lordo accantonamenti	Utile del Fondo di solidarietà accantonato	Risultato d'esercizio effettivo
2009	2,9	114,0	14,3	131,2	9,8	141,0
2008	-6,4	112,3	14,9	120,8	15,4	136,2
2007	33,3	109,8	8,6	151,7	7,1	158,8
2006	16,5	105,7	5,9	128,1	6,9	135,0
2005	-21	106,1	3,3	88,4	7,1	95,5

La seguente tabella esprime, sinotticamente, quanto precede.

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	Consuntivo 2009	2009 %		Consuntivo 2008	2008 %	Differenze 2009/2008
RICAVI						
Proventi e contributi	263.611.201	91,9		288.193.208	89,8	- 24.582.007
Altri proventi e contributi	2.196.196	0,8		1.395.558	0,4	800.638
Altri proventi	20.672.017	7,2		30.933.427	9,6	- 10.261.410
Diversi	286.000	0,1		297.000	0,1	- 11.000
TOTALE RICAVI DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	286.765.414	100,0		320.819.193	100,0	- 34.053.779
COSTI						
Costi per prestazioni	164.077.087	57,2		150.202.386	46,8	13.874.701
Costi per servizi/beni di terzi	10.057.469	3,5		11.976.139	3,7	- 1.918.670
Costi per altri servizi	286.000	0,1		297.000	0,1	- 11.000
Costi del personale	5.554.080	1,9		5.662.748	1,8	- 108.668
Ammortamenti e svalutazioni	1.672.913	0,6		4.912.755	1,5	- 3.239.842
Accantonamenti	265.000	0,1		504.997	0,2	- 239.997
Oneri diversi	3.107.481	1,1		3.299.459	1,0	- 191.978
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	185.020.030	64,5		176.855.484	55,1	8.164.546
RISULTATO OPERATIVO	101.745.384	35,5		143.963.709	44,9	- 42.218.325
Proventi ed oneri finanziari	36.166.162		-	3.206.683		39.372.845
Rettifiche di valore di attività finanziarie	1.985.001		-	13.612.934		15.597.935
RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	139.896.547			127.144.092		12.752.455
Proventi ed oneri straordinari	8.030.887			19.110.912		- 11.080.025
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	147.927.434			146.255.004		1.672.430
Imposte di esercizio	6.893.817			9.984.295		- 3.090.478
RISULTATO PRIMA ACCANTONAMENTI STATUTARI	141.033.617			136.270.709		4.762.908
accantonamenti statutari Fondo previdenza sez. B	128.287.143			127.244.259		1.042.884
accantonamenti statutari Fondo assistenza	9.801.112			15.401.277		- 5.600.165
AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	2.945.362		-	6.374.827		9.320.189
risultato F.do previdenza - sez. A	- 3.535.609			9.736.955		
risultato F.do previdenza - sez. B	6.480.971			- 16.111.782		
risultato F.do solidarietà e assistenza	0			0		

L'attività del 2009

Anche il 2009 è stato un anno di intenso lavoro per l'Associazione impegnata, oltre che nelle attività correnti, anche su altri fronti, fra i quali principalmente:

- lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Comitato dei delegati e del Consiglio di amministrazione per il quadriennio 2009-2013;
- il confronto con la Cassa dottori commercialisti e la difesa dalle ripetute aggressioni, anche in sede istituzionale, comunque collegate al confronto;
- la continuazione delle iniziative, in campo civile e penale, per il recupero delle somme sottratte all'Associazione dall'avvocato Pietro Deodato nel 2007;
- la continuazione dell'attività di recupero dei crediti contributivi, avviata nel 2008;
- la stipula della convenzione sanitaria a favore degli iscritti per il triennio 2010-2012;
- lo sviluppo di nuove attività finalizzate al miglioramento del rapporto con gli associati e a una maggiore trasparenza.

Procedimento elettorale

Il 5 marzo 2009 si sono svolte le votazioni per il rinnovo del Comitato dei delegati dell'Associazione per il quadriennio 2009-2013. Entro i termini regolamentari previsti (30 giorni dalla data delle votazioni), erano stati presentati 7 ricorsi, che vertevano sulle operazioni elettorali svolte presso le sedi degli Ordini territoriali e presso i seggi elettorali; nessun ricorso verteva sugli elenchi degli aventi diritto al voto. I ricorsi sono stati decisi in via definitiva dal Consiglio di amministrazione, nei termini previsti dal Regolamento di esecuzione, nelle riunioni del 15 e del 23 aprile. A seguito delle decisioni assunte si è reso necessario ripetere le elezioni nel solo collegio elettorale di Forlì-Cesena, che si sono svolte il 2 luglio, tenendo conto anche delle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Completate regolarmente le elezioni in tutti i collegi elettorali, in data 8 settembre 2009 il Consiglio di amministrazione ha provveduto a formare l'elenco dei delegati eletti previsto dall'articolo 16, comma 1, del Regolamento di esecuzione, e nella

stessa data il Presidente ha proclamato i delegati eletti e ha formato l'elenco degli eletti e la graduatoria dei non eletti, da inviare agli Ordini territoriali per l'affissione. Entro il termine di dieci giorni dalla data di affissione, previsto dall'articolo 17, comma 2, del Regolamento, sono pervenuti 4 ricorsi contro la proclamazione degli eletti, che il Consiglio di amministrazione ha respinto nella riunione del 6 ottobre 2009.

In data 20 ottobre, dopo che tutti gli ordini territoriali avevano provveduto a comunicare l'avvenuta affissione, il Presidente ha formato l'elenco definitivo dei delegati eletti per il quadriennio 2009-2013 e ha convocato il Comitato dei delegati che, in data 24 novembre 2009, ha provveduto all'elezione del nuovo Consiglio di amministrazione.

Nel frattempo erano pervenuti due ricorsi ex articolo 700 del codice di procedura civile. Uno dei due ricorsi è stato dichiarato inammissibile; l'altro è stato respinto. In entrambi i casi il Giudice ha condannato i ricorrenti a rifondere le spese sostenute dall'Associazione.

Collegio sindacale

Nel corso dell'assemblea del Comitato dei delegati del 24 novembre 2009 sono stati eletti i sindaci in rappresentanza degli iscritti ma non si è potuto provvedere alla nomina del nuovo Collegio sindacale, a causa della mancata designazione del proprio rappresentante da parte del Ministero della giustizia.

In data 23 febbraio 2010 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ci ha invitato a costituire il nuovo collegio sindacale poiché, a suo parere, nulla osta *"alla costituzione e all'insediamento del nuovo collegio sindacale in quanto la prevista nomina del Collegio da parte del Comitato dei delegati, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. C) dello Statuto, non può che equivalere, nei confronti dei rappresentanti dei Ministeri vigilanti, ad una mera presa d'atto da parte dell'organo dell'ente vigilato"*.

I nostri legali, ai quali avevamo sottoposto la questione prima del Comitato dei delegati del 24 novembre 2009, avevano osservato che l'articolo 2397 del codice civile, espressamente richiamato dallo Statuto dell'Associazione, prevede che il

collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci, stabilendo in tal modo che, anche dopo la riforma del diritto societario, il collegio dei sindaci continua a presentarsi come organo di natura collegiale a composizione cd. "semi-rigida", ossia come organo collegiale che può tassativamente essere composto da tre o cinque membri, lasciando agli atti costitutivi e agli statuti di società e associazioni la sola scelta tra le due opzioni.

Considerato l'ordinamento interno dell'Associazione, dalla lettura in combinato disposto delle disposizioni statutarie e legislative, ne deriva che anche il collegio sindacale dell'Associazione si qualifica come organo di natura collegiale a composizione semi-rigida, il cui numero di membri è stato tassativamente fissato dallo Statuto in 5. Di conseguenza, ribadita la tassatività della composizione, sembra ragionevole sostenere che anche il collegio sindacale dell'Associazione necessiti, per la propria legittima nomina e costituzione, della designazione, da parte dei competenti organi, di tutti e cinque i membri che lo compongono.

In tal senso, infatti, dalla lettera delle norme dello Statuto sul tema, emerge che per la costituzione del collegio sindacale sono previsti due momenti ben distinti, a cui corrispondono differenti atti e poteri degli organi interessati. L'uno, speculare alla costituzione del collegio, pertiene alla "elezione/designazione" di ciascun membro del collegio sindacale da parte dei competenti organi, secondo le proporzioni sopra indicate (i.e. due sindaci espressione dell'Associazione e tre sindaci rappresentanti dei ministeri ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994) e le modalità stabilite dallo Statuto stesso. L'altro pertiene a una fase successiva a quella della elezione/designazione dei membri del collegio, e si sostanzia nella deliberazione dell'atto costitutivo di "nomina" del collegio sindacale da parte del Comitato dei Delegati, delibera che può avere ad oggetto, secondo la lettera dello Statuto, solo l'organo collegiale in quanto tale, nel suo complesso, e che pertanto non sembra poter essere legittimamente assunta con riferimento al singolo membro del collegio.

Ciò preliminarmente chiarito, in base al dato letterale che distingue gli atti di designazione/elezione dei singoli sindaci dall'atto costitutivo di nomina dell'intero collegio, e in base al richiamo, operato espressamente dallo Statuto, alla disciplina codicistica di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile, i nostri legali hanno

ritenuto di dubbia legittimità una delibera del Comitato dei Delegati che procedesse alla "nomina" del nuovo collegio sindacale, in assenza di uno dei suoi componenti.

Hanno piuttosto, in assenza di specifiche indicazioni statutarie o regolamentari sul merito, ritenuto maggiormente ragionevole, seppur il codice civile non tratta espressamente questa ipotesi (essendo di rara realizzazione, in ambito societario, la composizione mista del collegio sindacale), applicare anche al collegio sindacale dell'Associazione il disposto di cui all'articolo 2400, comma primo, del codice civile, secondo il quale *"..la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito"*.

Queste erano le ragioni per le quali il Comitato dei delegati dello scorso 23-24 novembre 2009 a potuto provvedere all'elezione dei due sindaci in rappresentanza degli iscritti, ma non alla nomina del Collegio.

Il Consiglio di amministrazione ha tuttavia ritenuto che nulla ostasse a prendere atto dell'invito del Ministero, demandando la nomina all'assemblea chiamata ad approvare il presente bilancio d'esercizio, e non a un'assemblea appositamente convocata, per evitare gli elevati costi che la convocazione di un apposito Comitato dei delegati comporta.

Il processo di unificazione

Le relazioni sulla gestione che hanno accompagnato i precedenti bilanci d'esercizio hanno illustrato le attività svolte dall'Associazione con la Cassa di previdenza dei dottori commercialisti finalizzate alla redazione del progetto di unificazione previsto dall'articolo 4 della legge n. 34 del 2005.

Nel corso del 2008, anche grazie all'iniziativa del Consiglio nazionale, era ripreso un cammino di confronto che ha visto le due Casse sedute allo stesso tavolo, ma che non aveva prodotto concreti passi in avanti e si era arenato.

Nel 2009 il Consiglio nazionale si è fatto promotore di una nuova iniziativa e ha istituito, presso di sé, un "tavolo di ascolto", che ha visto, alla data di redazione di

questa relazione, due incontri. Nel frattempo, il dibattito è stato segnato da due eventi:

- un provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di reiezione di una delibera approvata il 29 novembre 2007 dal Comitato dei delegati di Cassa dottori commercialisti, che afferma che a far tempo dal 1° gennaio 2008, è ravvisabile una lacuna normativa che ha l'effetto di rendere tecnicamente impossibile l'individuazione dell'ente di previdenza obbligatoria al quale devono iscriversi tutti i soggetti che confluiscono nell'Unico Ordine previsto dal decreto legislativo 28 giugno 2005. Il Ministero ritiene che la problematica possa essere risolta solo attraverso un intervento del legislatore che indichi l'ente di previdenza al quale devono obbligatoriamente iscriversi i professionisti confluiti nel nuovo Albo, ivi compresi gli esperti contabili. E' la conferma di quanto da sempre sostenuto dalla nostra Cassa e che cioè, dal 1° gennaio 2008, la Cassa dottori commercialisti si trova nella stessa identica situazione della Cassa ragionieri rispetto agli iscritti al nuovo Albo;
- il tentativo di far passare un emendamento al disegno di legge di conversione del decreto legge "milleproroghe" che attribuisce alla Cassa dottori commercialisti tutti gli iscritti all'Ordine unico, iniziativa di una gravità estrema, che ha visto mobilitate tutte le energie della Cassa per bloccare l'iniziativa, come di fatto è avvenuto.

L'ultimo incontro promosso dal Consiglio nazionale si è tenuto il 7 aprile 2010. Per quella data il Presidente del Consiglio nazionale aveva impegnato le due Casse a intraprendere un cammino che consentisse di superare le difficoltà riscontrate in questi quattro anni di confronto.

Abbiamo pertanto illustrato un documento che consente di superare le obiezioni, sinora mosse dalla Cassa dottori commercialisti relativamente alle diverse modalità di redazione dei bilanci tecnici delle due Casse: il diverso tasso di rendimento del patrimonio utilizzato e lo sviluppo di carriera che determina la crescita dei redditi e dei volumi d'affari. Abbiamo dimostrato che le obiezioni della Cassa dottori commercialisti sono ingiustificate ma, per eliminare ogni possibili alibi, abbiamo sviluppato una proiezione che rende nulle le differenze e rende confrontabili i due bilanci tecnici, predisponendo il nostro bilancio tecnico "standard" con i criteri stabiliti dal decreto ministeriale -gli stessi criteri adottati dalla Cassa dottori

commercialisti-: variazione della popolazione amministrata, tasso di inflazione, aumento della produttività e rendimento del patrimonio. Per maggior cautela non abbiamo previsto i cosiddetti incrementi di carriera che invece il bilancio tecnico "standard" della Cassa dottori commercialisti ha previsto, come rilevato nella "Relazione Preliminare sui bilanci tecnici riferiti al 31 dicembre 2006", approvata il 28 ottobre 2009 dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale.

Abbiamo così dimostrato che ciascuna delle due Casse ha una sostenibilità di lungo periodo: Cassa ragionieri raggiunge l'anno 2056 con un patrimonio di oltre 6 miliardi di euro senza incrementi di carriera, Cassa dottori commercialisti di oltre 29 miliardi di euro con incrementi di carriera.

Entrambe le Casse garantiscono la sostenibilità di lungo periodo anche con l'utilizzo di variabili tutte largamente più prudenti di quelle ragionevolmente ipotizzabili per l'intera categoria nel prossimo cinquantennio. A questo punto, dimostrata la sostenibilità della previdenza della categoria, il rifiuto a discutere un progetto di unificazione può essere solo ideologico.

La Cassa dottori commercialisti ha invece illustrato un documento composto di alcuni grafici nei quali ha accostato alcuni dati prelevati, a suo dire, da quattro bilanci tecnici e dai bilanci civilistici della nostra Cassa.

I grafici sono stati predisposti con una grossolana operazione di manipolazione, con l'obiettivo di capovolgere la realtà e di dimostrare un'insostenibilità di lungo periodo della Cassa ragionieri che, numeri alla mano, non esiste, come anche certificato dalla Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale nella "Relazione annuale sui bilanci consuntivi 2004-2005-2006, di previsione 2007 e bilanci tecnici attuariali", dalla Corte dei Conti nella "Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali per gli esercizi 2004, 2005, 2006 e 2007", deliberata il 24 febbraio 2010, e dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale nella Relazione citata.

Cassa ragionieri ha consegnato il documento al Consiglio nazionale e ha offerto i suoi dati per una verifica da parte del Consiglio nazionale, del Ministero del lavoro o di un esperto indipendente.

Cassa dottori commercialisti ha rifiutato di consegnare il documento al Consiglio nazionale e non ha messo il Consiglio e la nostra Cassa nelle condizioni di verificare le sue affermazioni. Nella stessa serata diffondeva però un comunicato stampa, evidentemente preparato prima dell'incontro, nel quale comunicava in modo semplicistico al mondo intero che la nostra Cassa non avrebbe la sostenibilità. Abbiamo dato incarico ai nostri legali di verificare le iniziative da assumere, in sede civile ed eventualmente in sede penale, a tutela della Cassa e dei suoi iscritti.

In realtà Cassa dottori commercialisti non ha consegnato il documento esclusivamente per sottrarre a qualsiasi verifica le sue affermazioni.

Sarebbe stato facile, per la nostra Cassa, presentare un documento, redatto con lo stesso metodo, "contro" i dati del bilancio tecnico della Cassa dottori commercialisti: avremmo facilmente dimostrato, e senza manipolare alcun dato, che il loro bilancio tecnico è poco prudente e, per alcuni aspetti, grossolanamente inattendibile: la crescita degli iscritti, prevista in 55.500 unità nei prossimi 50 anni, anche alla luce delle recenti preoccupazioni espresse pubblicamente dal Presidente Siciliotti; l'aliquota contributiva prevista è sovrastimata rispetto a quella consuntivata nei bilanci d'esercizio; il bilancio tecnico 2007, redatto a distanza di un solo anno, ribalta alcune previsioni del bilancio tecnico 2006; la spesa per pensioni consuntivata nei bilanci d'esercizio è inspiegabilmente e considerevolmente più elevata di quella prevista nei diversi bilanci tecnici.

Abbiamo preferito percorrere la strada della responsabilità: l'unica categoria dei commercialisti ha bisogno di una sana e responsabile gestione della sua previdenza, non di liti incomprensibili per chi ci affida i suoi contributi e ci chiede di gestirli al meglio per le loro pensioni di domani.

E' evidente la strategia adottata dalla Cassa dottori commercialisti. Anche a seguito del provvedimento del Ministero del lavoro del 29 settembre 2009 e dello sventato colpo di mano tentato con l'emendamento al decreto "mille proroghe", ha dovuto

prendere atto, come sosteniamo da due anni, di non avere il monopolio della previdenza dei commercialisti. Ha quindi avviato una campagna “del terrore” nei nostri confronti, per convincere i professionisti che, se si iscrivono alla nostra Cassa, non avranno mai una pensione: l’obiettivo è quello di ottenere con l’inganno il monopolio di fatto dei nuovi iscritti.

Rimarchiamo soltanto, ancora una volta, comportamenti indegni di un confronto civile e onesto. Ma soprattutto, a fronte dell’offerta delle nostre chiavi di casa, perché qualcun altro verifichi i nostri conti, rileviamo l’ennesimo rifiuto di Cassa dottori commercialisti, ribadito nel corso dell’incontro con il Consiglio nazionale e mai motivato, a fare altrettanto.

La vicenda Deodato

Viene illustrato di seguito lo stato delle iniziative assunte sul fronte penale e su quello civile a seguito della truffa relativa perpetrata ai danni della Cassa estrinsecatasi principalmente con la sottrazione della somma di 7,5 milioni di euro da parte dell’avvocato Pietro Deodato.

Fronte penale

Procedimento contro Pietro Deodato

Le indagini svolte a seguito delle denunce – querele presentate dall’Associazione il 26 aprile 2007 e l’11 giugno 2007 per il reato di truffa pluriaggravata si sono concluse con il rinvio a giudizio dell’avvocato Deodato, assumendo che lo stesso abbia commesso, in danno della Cassa, il delitto di truffa ai danni dello Stato o di un altro ente pubblico, con le aggravanti del danno patrimoniale di rilevante gravità e di abuso di prestazione di opera.

Il processo si è svolto davanti al Giudice della Seconda Sezione Penale del Tribunale di Roma che, nell’udienza del 18 marzo 2010, ha condannato l’avvocato Deodato alla pena di tre anni di reclusione per truffa pluriaggravata e di cinque anni per appropriazione indebita, per una pena complessiva di otto anni di reclusione e € 3.300 di multa; lo ha interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e per cinque anni dalla professione di avvocato; al pagamento di una provvisoria in

favore della Cassa di € 300.000 e in favore dell'ex Presidente della Cassa di € 35.000.

L'Associazione, nel frattempo, aveva comunque presentato un nuovo esposto all'Ordine degli Avvocati di Roma.

Procedimento contro la Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione

A seguito della denuncia presentata nei confronti della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione, l'Autorità giudiziaria di Viterbo aveva disposto un sequestro preventivo, eseguito il 12 settembre 2008, su disponibilità liquide della Provincia Italiana Congregazione Figli dell'Immacolata Concezione Villa Santa Margherita – Montefiascone per l'intero ammontare della somma di 6 milioni di euro oggetto della nostra denuncia, sequestro successivamente convertito su un immobile di proprietà della Provincia.

I responsabili della Congregazione, padre Eugenio Luchetti, legale rappresentante, e padre Terenzio D'Ortenzio, superiore, erano stati indagati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo per il reato previsto dagli articoli 110 e 648-bis del codice penale (riciclaggio). All'esito delle indagini il Pubblico ministero aveva formulato la richiesta di archiviazione che il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Viterbo, in data 31 dicembre 2009, ha accolto, ritenendo mancante l'elemento soggettivo del reato, senza il quale non c'è responsabilità penale.

Il giudice ha comunque osservato che "può ritenersi provata la condotta nella sua oggettività. E' provata infatti la percezione della somma, la provenienza illecita della stessa e la falsa causale del pagamento. Detta somma risulta peraltro ancora trattenuta dalla Congregazione".

A seguito del dispositivo della sentenza i nostri legali hanno chiesto al Giudice di rimettere al Tribunale civile di Viterbo, ai sensi dell'articolo 263, comma terzo del codice di procedura penale, i provvedimenti in ordine alla assegnazione delle somme e dei beni sequestrati, remissione che è stata disposta con provvedimento

dell'11 febbraio 2010 e, a seguito del quale, l'Associazione ha notificato l'atto di citazione.

Procedimento contro altri soggetti

A seguito del deposito degli atti contenuti nel fascicolo penale (a seguito della fissazione dell'udienza preliminare) si è potuto visionare l'intero fascicolo delle indagini, dal quale erano emerse ulteriori responsabilità a carico delle altre persone che avevano beneficiato di una parte delle somme sottratte da Deodato all'Associazione, che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma aveva indagato per il reato di riciclaggio.

Anche nei confronti di tali soggetti il Pubblico Ministero ha chiesto l'archiviazione del procedimento, ritenendo anche per loro mancante l'elemento soggettivo che configura il reato e nell'udienza del 16 marzo 2010 il Giudice per le indagini preliminari ha dichiarato di non doversi procedere nei loro confronti poiché il fatto non costituisce reato.

Nella sentenza, depositata il 12 aprile 2010, il Giudice, nell'affermare che *"deve ... ragionevolmente escludersi che gli imputati abbiano agito nella consapevolezza della provenienza delittuosa delle somme ricevute, ai fine di ostacolarne l'identificazione"*, ha osservato anche che *"Vero è che le dichiarazioni rese dagli imputati, in merito ai prestiti effettuati al Deodato, quali sopra indicati, possono suscitare perplessità, avuto riguardo all'entità rilevante degli importi, corrisposti in assenza di qualsiasi riscontro documentale dal quale desumere la effettiva natura dei rapporti intercorsi tra i citati soggetti"*.

Stiamo pertanto esaminando con i nostri legali le implicazioni in sede civile della sentenza.

Fronte civile

Azione Risarcimento c/ Studio DMP e Deodato.

In data 14 gennaio 2008 si è tenuta la prima udienza di comparizione della causa per il risarcimento dei danni subiti dalla Cassa nei confronti dell'avvocato Deodato e dello Studio Legale DMP (Tribunale civile di Roma, Sez. 11, Dott. Martinelli). L'azione ha lo scopo di accertare, oltre la responsabilità personale del Deodato,

anche la responsabilità dello Studio legale, con cui la Cassa aveva un contratto di consulenza e che non ha fatto nulla per impedire a Deodato di operare per la Cassa, pur sapendo della circostanza della sua cancellazione dall'Albo degli Avvocati. All'udienza si è costituito lo Studio DMP, difeso dall'avvocato Bontempo. Deodato è invece rimasto contumace e all'udienza del 9 marzo 2009, lo Studio DMP ha chiesto la sospensione del giudizio in considerazione della pendenza del giudizio penale, e la Cassa ha insistito per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti. Il Giudice si è riservato la decisione e non ha ancora sciolto la riserva.

Pignoramento presso terzi c/ Pitera.

In data 18 marzo 2008 è stato notificato atto di pignoramento presso terzi nei confronti di Giuseppe Pitera, il quale ha, con raccomandata, negato il credito di Deodato. La procedura è stata iscritta e all'udienza per la dichiarazione di terzo del 1° ottobre 2008, Dott. Belli, è stata contestata la dichiarazione del Pitera, sulla base della documentazione fornitaci dalla Procura della Repubblica, dalla quale risulta che il Pitera avrebbe ricevuto dal Deodato la somma di € 1.050.000,00. Abbiamo pertanto instaurato un giudizio per l'accertamento del credito, ora pendente dinanzi allo stesso giudice. La Causa per la precisazione delle conclusioni è fissata al 18 maggio 2010.

Pignoramento presso terzi c/ Bontempo

In data 18 marzo 2008 è stato notificato atto di pignoramento presso terzi nei confronti di Antonino Bontempo e anch'esso ha, con raccomandata, negato il credito di Deodato. La procedura è stata iscritta e all'udienza per la dichiarazione di terzo del 1° ottobre 2008, Dott. Belli, è stata contestata la dichiarazione del Bontempo, sulla base della documentazione fornitaci dalla Procura della Repubblica, dalla quale risulta che il Bontempo avrebbe ricevuto dal Deodato la somma di € 36.000,00. Abbiamo pertanto instaurato un nuovo giudizio per l'accertamento del credito, ora pendente dinanzi allo stesso giudice. La causa per la precisazione delle conclusioni è fissata al 18 maggio 2010.

Pignoramento presso terzi c/ Persichelli

In data 18 marzo 2008 è stato notificato atto di pignoramento presso terzi nei confronti di Persichelli e anch'esso ha, con raccomandata, negato il credito di Deodato. La procedura è stata iscritta e all'udienza per la dichiarazione di terzo del 13 novembre 2008, Dott. Ghiron, abbiamo provveduto a contestare la dichiarazione del Persichelli, sulla base della documentazione fornitaci dalla Procura della Repubblica, dalla quale risulta che il Persichelli avrebbe ricevuto dal Deodato la somma di € 500.000,00. Abbiamo pertanto instaurato un nuovo giudizio per l'accertamento del credito. La causa è stata decisa con la sentenza 1797/2010, con la quale il Giudice ha rigettato la domanda di accertamento del credito da noi avanzata.

Pignoramento presso terzi c/ Congregazione Figli dell'Immacolata

In data 26 marzo 2008 è stato notificato atto di pignoramento presso terzi nei confronti della Congregazione. All'udienza dinanzi al Dott. Ghiron del 13 novembre 2008 abbiamo contestato la dichiarazione negativa ed instaurato un nuovo giudizio per l'accertamento sulla base della documentazione fornitaci dalla Procura della Repubblica, dalla quale risulta che la Congregazione avrebbe ricevuto dal Deodato la somma di € 6.000.000,00. La causa per la precisazione delle conclusioni è fissata al 22 aprile 2010.

Sequestro presso terzi c/ Legal Service

Lo scorso 27 marzo si è tenuta l'udienza per la dichiarazione di terzo nel procedimento di sequestro presso terzi instaurato nei confronti della Legal Service Srl (Tribunale Civile di Roma, Sezione 4, Dott. Dionesalvi). La Legal Service non si è costituita, e tanto meno il Deodato. Il Giudice si è riservato la decisione e ha dichiarato di voler sospendere il procedimento in attesa della conversione del sequestro in pignoramento. Il Giudizio è tuttora sospeso il Giudice non ha ancora sciolto la riserva.